



CORTE FEDERALE DI APPELLO FIPAV  
COMUNICATO UFFICIALE N° 08 – 11 MAGGIO 2023

Riunione del 02 Maggio 2023

Presidente: Avv. Claudio Cutrera

Componente Avv. Giuseppe Bianco

Componente Avv. Giulia Mennuni

CFA 08.22.23 - Reclamo delle atlete D. V. C. – T. S. avverso il C.U. n. 63 del  
06/04/2023 del Tribunale Federale

La Corte Federale di Appello FIPAV

- letti gli atti ed esaminati tutti i documenti allegati al reclamo;
- sentiti, nel corso dell'udienza di discussione del 02 Maggio 2023:
  - il difensore delle reclamanti, Avv. Fabio Pennisi, il quale si è riportato al proprio atto introduttivo, chiedendone l'accoglimento;
  - il difensore della società ASD Duemila12, Avv. Massimo Segnalini, il quale, richiamando i propri scritti difensivi e gli atti agli stessi allegati, ha concluso per l'accoglimento delle preliminari eccezioni di inammissibilità del reclamo;
  - il Procuratore Federale, Avv. Giorgio Guarnaschelli, il quale ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del reclamo;

la Corte Federale di Appello, preso atto di quanto sopra, si è riservata di decidere.

\* \* \*

Occorre preliminarmente evidenziare il dato oggettivo che le atlete ed i genitori esercenti la responsabilità sulle stesse non hanno rivestito il ruolo di "parte" nel procedimento disciplinare svoltosi dinanzi al Tribunale Federale nei confronti della società ASD Duemila12 e del relativo Presidente p. t., Sig. Carnevale Simone.



Tale circostanza priva i reclamanti di qualsiasi possibilità di dolersi della decisione assunta dal Tribunale Federale con C.U. n. 63/2023 e, quindi, di reclamarla.

Come è noto, infatti, l'art. 42 del Reg. Giurisd. definisce il mezzo per impugnare le decisioni del Tribunale Federale, cioè il reclamo, ed i soggetti che possono proporlo. Ovviamente, per parte interessata, così come definita dalla detta norma, deve intendersi necessariamente la parte incolpata che ha partecipato al giudizio di primo grado.

Senza dire poi del fatto che, in ogni caso, l'art.49 del Reg. Giurisd. riserva, in maniera esclusiva, al Procuratore Federale l'azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati secondo le norme della FIPAV, nelle forme e nei termini da queste previsti.

Per costante giurisprudenza sul punto, dunque, l'impugnazione che ci occupa deve ritenersi improponibile da parte delle odierne reclamanti ed, una volta avanzata, deve essere dichiarata inammissibile.

Ritenendo tale motivazione assorbente rispetto a tutte le altre questioni procedurali e di merito prospettate dalla difesa delle atlete reclamanti,

P.Q.M.

la Corte Federale di Appello dichiara inammissibile il proposto reclamo.

Il Presidente  
Avv. Claudio Cutrera

Affissione all'Albo 11 Maggio 2023